



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ha istituito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 5, del predetto decreto legge n. 85 del 2008, che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il D.M. 26 settembre 2014, n. 753, concernente "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, S.O. n. 19, e, in particolare, l'allegato 5 che individua il Consiglio Universitario Nazionale quale organismo previsto dalla normativa in materia di università, alta formazione e ricerca.

VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante "Riordino del Consiglio Universitario Nazionale", e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. e), che include tra i componenti del Consiglio Universitario Nazionale, anche un membro designato, tra i propri componenti, dal Coordinamento nazionale delle Conferenze dei presidi di facoltà;

VISTO l'art. 1, comma 7, della stessa legge 16 gennaio 2006, n. 18, secondo il quale : " *i componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status intervenga nell'ultimo anno del mandato*".

VISTO il D.M. n. 138 del 3 marzo 2017, con il quale il prof. Vitale Cardone è stato nominato, per la durata di quattro anni, componente del Consiglio Universitario Nazionale in rappresentanza dell'Interconferenza Nazionale dei dipartimenti - Coordinamento delle Conferenze di direttori, presidi e responsabili di strutture universitarie;

VISTE le note dell'Interconferenza Nazionale dei dipartimenti - Coordinamento delle Conferenze di direttori, presidi e responsabili di strutture universitarie, n.1 del 6 ottobre 2017 e n. 2 del 18 ottobre 2017, con le quali si comunica che il Prof. Vitale Cardone sarà collocato in quiescenza a decorrere dal 31 ottobre 2017 e che, pertanto, l'Assemblea Generale ha designato in sua sostituzione il prof. Francesco Guida, quale rappresentante in seno al Consiglio Universitario Nazionale;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DECRETA:

Art. 1

A decorrere dalla data del presente decreto, il Prof. Francesco Guida è nominato componente del Consiglio Universitario Nazionale in rappresentanza dell'Interconferenza Nazionale dei dipartimenti - Coordinamento delle Conferenze di direttori, presidi e responsabili di strutture universitarie.

Art. 2

Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 18 del 2006, citato in premessa, il predetto componente resterà in carica fino alla scadenza del residuo periodo del mandato originario del consigliere al quale subentra.

Art. 3

Al componente nominato è riconosciuto il gettone di presenza, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, che graverà sul capitolo 1689/ p.g. 16 del bilancio di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato al competente Organo di Controllo.

IL MINISTRO
(*Sen. Valeria Fedeli*)
Valeria Fedeli